

lo riterrò come appoggiato, e lo pongo immediatamente a partito.

(È approvato.)

Viene ora in discussione l'articolo 41 del progetto della Commissione che è così concepito:

« Art. 41. Sarà punito come agente principale del contrabbando:

« Colui che abbia dato mandato o con doni, promesse, abuso di potere o di autorità, o con artifici colpevoli abbia indotto taluno a commettere il reato;

« Colui che concorra immediatamente coll'opera sua all'esecuzione del reato o, nell'atto in cui si eseguisce, presti aiuto efficace a commetterlo;

« Colui che scientemente e volontariamente somministri all'associazione di cui all'articolo 38, o a taluno di essa, armi, munizioni, danaro o mezzi di trasporto, necessari al contrabbando. »

Riguardo a questo articolo l'onorevole Bortolucci propone che ne sia soppresso l'ultimo paragrafo, e vi si sostituisca il seguente:

« Colui che scientemente e volontariamente somministri all'associazione di cui all'articolo 38, o a taluno di essa o all'esecutore del contrabbando, armi, munizioni, danaro o mezzi di trasporto, le une e gli altri necessari all'esecuzione del contrabbando medesimo. »

**SPECIALE.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

Mi pare di aver presentato un emendamento nel quale ho domandato la soppressione dell'intero articolo.

**PRESIDENTE.** Osservo al deputato Speciale che egli non ha presentato un emendamento, ma ha proposto la soppressione dell'articolo, il che non gli dà il diritto di parlare per primo; quando sarà il suo turno, gli darò la parola.

Ora spetta all'onorevole Bortolucci.

**BORTOLUCCI.** Dopo che io presentai il mio emendamento all'articolo 41, ultimo comma, ne fu proposto un altro dagli onorevoli Errante e Carboni col quale si domanda che, o venga soppresso l'ultimo paragrafo dell'articolo 41, oppure che la sostanza del medesimo venga trasfusa nel successivo articolo 42. Trovando anch'io che la disposizione medesima abbia sede più propria e naturale nello stesso articolo 42, dove si parla della complicità di primo e di secondo grado, ritiro il mio emendamento ed aderisco a quello degli onorevoli Errante e Carboni.

**PRESIDENTE.** I deputati Errante e Carboni propongono che si sopprima l'ultimo comma dell'articolo 41, oppure si trasporti nell'articolo seguente.

**ERRANTE.** Se la Commissione, a torto od a ragione, non fosse in voce di essere soverchiamente tenace delle sue proposte, io direi di sopprimere gli articoli 41, 42 e 43 come inutili o nocivi. Questo non sarebbe veramente un emendamento per la ragione che non si emenda ciò che si toglie di pianta, ma raggiungerebbe lo stesso scopo.

Dirò brevemente le ragioni che mi hanno indotto a ciò. Che si siano volute aggravare le pene riguardanti il contrabbando, questo è nelle norme comuni, è la legge economica dei delitti e delle pene che, in ragione della frequenza dei primi, queste ultime si fanno più severe.

Quante volte si vede che un reato si commette più sovente, si ricorre a pene più gravi. In ciò dunque non vi è nulla a ridire. Ma che si possano alterare i principii che riguardano l'imputabilità, io non credo ciò lecito a nessun legislatore, per la ragione che l'imputabilità si misura dal dolo, e nessuno può dire che pei diversi gradi di dolo in unico reato si possano applicare le stesse pene. Noi abbiamo nel Codice penale le norme generali le quali riguardano l'applicazione delle pene a qualunque specie di reato, cominciando dalla semplice contravvenzione fino al parricidio.

Quando si parla dell'applicazione delle pene, nel capitolo primo si fa cenno dell'età, e si stabilisce l'età in cui uno è responsabile interamente delle sue azioni. Certo che non è lecito ad un legislatore il poter dire: che in una specie di reato all'età d'anni 21, 18 o 14 un uomo sia imputabile, in altra no, tranne il caso di crimini orrendi, come sarebbero il regicidio, il parricidio, e cose simili. Ora la stessa cosa avviene degli agenti principali, dei complici e dei ricettatori.

Infatti, è massimo il dolo di colui o coloro che avranno dato mandato per commettere un reato; che con doni, promesse o minacce, con abuso di potere o di autorità, con artifici colpevoli avranno indotto alcuno a commetterlo, o che concorreranno immediatamente con l'opera loro all'esecuzione del reato, o che nell'atto stesso in cui si eseguisce presteranno aiuto efficace a consumarlo; maggiore il dolo, diceva, di quelli che avranno procurato soltanto le armi, gli istrumenti, o qualunque altro mezzo che avrà servito alla esecuzione del reato; e di quelli che ricettano gli oggetti furtivi o di contrabbando senza trattato od intelligenza precedente. Per questo la legge punisce il complice non necessario con uno a tre gradi di meno dell'agente principale.

Quando poi si parla di complicità, necessariamente si vuole che vi sia trattato od intelligenza precedente o concomitante al reato; dappoichè quando il reato è consumato non è più possibile la complicità. Infatti, coloro che istigano o danno le istruzioni o le direzioni per commettere un reato, e quelli che procurano le armi per l'esecuzione d'un reato, onde essere complici devono saperne l'uso che si destinava di farne prima che il reato sia commesso; e per questo stesso motivo coloro che senza precedente trattato od intelligenza avranno scientemente ricettato o comprato danaro od altre cose depredate, in virtù dell'articolo 639 delle leggi penali saranno puniti con pene inferiori di quelle dovute all'autore del reato.

Abbiamo dunque una triplice distinzione, intangibile